

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura di n. 7

**COMPATTATORI MONOPALA SCARRABILI CON BOCCA DI CARICO
BASCULANTE PER LA COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI**

**CIG: 7992661881
CUP: B35C19000130005**

SOMMARIO

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE
ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO
ARTICOLO 8: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 9: CAUZIONE PROVVISORIA
ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA
ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
ARTICOLO 12: GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA
ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI
ARTICOLO 14: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
ARTICOLO 15: VARIAZIONE DEL PREZZO
ARTICOLO 16: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 17: CONDIZIONI DELL'APPALTO
ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 19: FORO COMPETENTE
ARTICOLO 20: TRATTAMENTO DEI DATI
ARTICOLO 21: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n. 7 Compattatori monopala scarrabili con bocca di carico basculante per la compattazione dei rifiuti - C.P.V. 43315000-4- Costipatori, NUTS: ITD53 – Reggio nell’Emilia.

Nel presente Capitolato viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
- B) FORNITORE: colui che fornirà i n. 7 Compattatori monopala scarrabili oggetto del presente Capitolato;
- C) FORNITURA: n. 7 Compattatori monopala scarrabili oggetto del presente Capitolato Speciale (compreso trasporto, formazione al personale).

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

L’oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è la fornitura di n. 7 Compattatori monopala scarrabili con bocca di carico basculante per la compattazione dei rifiuti, compreso trasporto e la formazione al personale. Detta fornitura dovrà essere conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE ed avere le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate.

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime richieste a pena di esclusione.

I n. 7 Compattatori monopala scarrabili con bocca di carico basculante per la compattazione dei rifiuti, oggetto della presente fornitura, **a pena di esclusione**, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

COMPATTATORE MONOPALA SCARRABILE:

- a) Volume 26 mc
- b) Altezza di carico: mm 1.150
- c) Bocca basculante di carico: mc 5 completamente richiudibile a formare un corpo unico di container (no cofanature)
- d) Pala di compattazione di tipo rotante in unico elemento fino a 200° attorno al proprio asse, doppio cilindro di spinta con movimento sincronizzato
- e) Gancio anteriore carramento certificato h. 1480
- f) Gancio posteriore movimentazione
- g) Forza di compressione: ton 50 +/- 2%
- h) Peso macchina: kg. 6.600 +/- 2%
- i) Potenza motore: kW 5,5
- j) Allacciamento elettrico: 3 L/N/PE; 400 V, 50 Hz
- k) Lunghezza, larghezza, altezza: come da scheda tecnica allegata
- l) Apertura di carico: 2200x2200 mm
- m) Livello acustico (in dB): max 69 in marcia a vuoto; max 70 in funzionamento
- n) Pareti superiori cassa contenimento basculante per facilitare le operazioni di scarico
- o) Colonna completa di lampada luminosa e segnale acustico compattante in movimento
- p) Colonnina aggiuntiva per pulsantiera
- q) Invertitore di fase elettronico
- r) Centralina GPS
- s) Doppia coppia di rulli
- t) Adesivi per la sicurezza
- u) Predisposizione pulsantiera remota

CAPACITA' DI CARICO MINIME:

- v) Rifiuto secco: 6.0 – 9.0 tonn
- w) Cartone: 4.0 – 6.5 tonn
- x) Plastica: 6.0 – 9.0
- y) Legno/pallets: 4.0 – 7.5 tonn
- z) Legno misto: 6.5 tonn
- aa) Ingombranti: 6.0 – 7.5 tonn
- bb) Ramaglie: > 7.0 tonn

cc) Certificazione Industria 4.0, come meglio specificato di seguito al punto 3.2

3.2 Predisposizione INDUSTRIA 4.0 al fine di usufruire dell'iper-ammortamento comprensiva di canone e software e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018 e s.m.i., come di seguito specificato:

a) Controllo per mezzo di CNC-PLC:

La caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato e/o personalizzato ovvero più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC.

Si richiede quindi il dettaglio di tale requisito.

b) Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program: la caratteristica dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica (software di S.A.BA.R.) con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: **TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.**) **Risulta necessaria la presenza di dispositivi GRPS e non GSM qualora il sistema per interconnettersi dal fornitore contempri questa modalità.** Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). **Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni (es. con la rete di fornitura) non è accettabile.**

Ulteriori precisazioni:

* **la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.**

* nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno, si deve intendere la caratteristica assoluta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) ed in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto **nell'ambiente di fabbrica.** Riferendosi poi all'evoluzione temporale delle circolari ministeriali, in particolare “circolare_23_maggio_2018_177355_iperammortamento” viene chiarificata la definizione di macchina mobile e dei requisiti necessari. Si riporta:

“In base a tale documento – cd. direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”, nella quale è stata rifiuta la precedente direttiva 70/156/CE – si definisce “macchina mobile [...] ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”. La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Mentre, non è richiesta per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” nell'accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per i carriponte.

SI RICHIEDE QUINDI IL DETTAGLIO CIRCA LA MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLA GUIDA SEMIAUTOMATICA.

* Per istruzioni si possono intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

Alla luce di quanto riportato si richiede la rispondenza puntuale alle caratteristiche con particolare riferimento alle forniture di “macchine mobili”.

Si ricorda che tutta la strumentazione e tecnologia utilizzata per soddisfare il requisito b e il seguente requisito c devono necessariamente essere parte integrante della macchina (essere cioè comprese nella dichiarazione conformità CE del bene fornito ad es.: il sistema di guida semi-automatica dovrà essere

parte integrante, così come il sistema che funge da punto di accesso per lo scambio bidirezionale delle informazioni con il sistema di fabbrica).

c) Integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica.

La caratteristica dell'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto deve essere integrata in una delle seguenti opzioni:

* Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un'altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l'avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

*Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;

*Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un'altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l'attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti).

Nei casi in oggetto la soluzione possibile sarebbe quella dell'integrazione logistico informativa andando a tracciare il processo produttivo nell'arco temporale stabilito.

d) Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva.

La caratteristica dell'interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la macchina/impianto deve essere dotata di una sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), di interfaccia con l'operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:

* Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l'operatore;

* Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo

e) La caratteristica "rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro" specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore (es. dichiarazione conformità CE e ulteriori a seconda delle singole casistiche).

i) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

La caratteristica "Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto" specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

*Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);

*Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;

*Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.

La fornitura deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti.

ii) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori ed adattività alle derivate di processo.

Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e

all'eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante);

Si richiede quindi un elenco dei principali sensori presenti nel macchinario con la specifica del parametro analizzato e la modalità di intervento in caso di deriva dal normale funzionamento.

La Committente, pertanto, richiede il rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge Sistema di controllo e gestione ad ultrasuono INDUSTRIA 4.0, al fine di usufruire dell'iperammortamento e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018, e s.m.i., come di seguito specificato:

- ✓ Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
- ✓ Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- ✓ Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
- ✓ Interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitiva
- ✓ Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro
- ✓ Sistema di telediagnosi in remoto (corredate da sistema BRA-IN)
- ✓ Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derivate di processo (corredate dal sistema BRA-IN).

Si precisa che il sistema di controllo e gestione sopra riportato dovrà essere certificato insieme ai compattatori oggetto del presente Capitolato Speciale come richiesto dalla Legge 145/2018.

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA

La fornitura nel suo complesso dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente in materia. Allo scopo, all'atto della consegna della medesima dovranno essere consegnati i certificati CE delle macchine, attestanti la conformità alla:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE e s.m.i.
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35 UE s.m.i.
- Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU s.m.i.

La rispondenza alle suddette norme ed a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela e sicurezza e della salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la fornitura sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della Committente al momento della consegna della fornitura da personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 5 o più addetti (personale di officina e di esercizio) senza spese a carico della Committente. Il corso di addestramento dovrà essere comprensivo di informazioni ed istruzioni d'uso dell'intera fornitura, con particolare attenzione all'aspetto della sicurezza nelle condizioni di impiego e nelle situazioni anormali prevedibili, nonché alla regolare manutenzione a carico dell'operatore.

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è pari ad **€ 206.000,00 (IVA esclusa)**.

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, trasporto presso la sede della Committente, formazione iniziale documentata, ecc.).

ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del massimo ribasso ex art. 36 comma 9 bis e art 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 8: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

A pena d'esclusione, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
 - ✓ di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato nel biennio 2017-2018, non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00)
 - ✓ che siano iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l'impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.

ARTICOLO 9: CAUZIONE PROVVISORIA

Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è a carico dei concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegati certificazioni ex c. 7 del citato articolo ovvero ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/1993 **da soggetto terzo rispetto al concorrente**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle economia e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica di cui al DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
- la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l'esecuzione del contratto (**in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in caso di aggiudicazione**).

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata alla stipula del contratto di appalto.

In caso di esclusione dell'Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la Committente procederà all'escussione della cauzione provvisoria.

ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. **Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque fino al termine di copertura della garanzia (base 12 mesi)**. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà a **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG e codice CUP di riferimento), previo accertamento

positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.

ARTICOLO 12: GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

La fornitura di n. 7 Compattatori monopala scarrabili con bocca di carico basculante per la compattazione dei rifiuti dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi dalla data di consegna della fornitura.

Per l'intero periodo di copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza.

In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti nella copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire l'intervento entro le 24 ore dalla chiamata della Committente. Qualora detto termine non fosse rispettato, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 100 a compattatore per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente le 24 ore richieste per l'intervento.

Per tale motivo, la Committente tratterrà la cauzione definitiva (di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) per tutto il tempo di copertura della garanzia (12 mesi). Qualora la Committente provvedesse all'escussione della cauzione definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata integrazione dell'importo della predetta cauzione.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o da officine specializzate.

Il Fornitore deve garantire alla Committente la compattazione dei rifiuti e materiali di cui all'art. 3.1. Nel caso in cui la fornitura non fosse idonea alla compattazione del materiale richiesto, il Fornitore è obbligato al ritiro, a proprie spese e cure, della fornitura. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione, anche in via giudiziale, a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA E FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, pronta per il servizio, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 90 giorni naturali consecutivi dalla conferma dell'ordine.**

A seguito della mancata consegna tempestiva della fornitura saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, **€ 150,00 a compattatore non consegnato (centocinquanta/00 al giorno)**
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura. **Si precisa, tuttavia, che la consegna oltre la data del 31/12/2019 comporterà l'applicazione di una penalità equivalente alla perdita del beneficio (in favore della Committente) dell'iperammortamento (Legge n. 105 del 30/12/2018 ss.mm.ii.). Detta penale verrà detratta dall'importo della cauzione definitiva (se sufficiente), ovvero dall'importo della fornitura.**

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente; in questo caso, il termine di 90 giorni (naturali e consecutivi previsti per la consegna della fornitura) decorrerà dalla predetta richiesta.

ARTICOLO 14: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata e/o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

Ciascuno dei n. 7 Compattatori monopala scarrabili che compongono la fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà sottoposto ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, ai un collaudi definitivi.

Ci saranno, pertanto, n. 7 Collaudi in accettazione e, a seguire, n. 7 Collaudi definitivi.

Il “**collaudo in accettazione**” è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura, si verificano le seguenti condizioni:

- i n. 7 compattatori monopala scarrabili sono muniti di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- i n. 7 compattatori monopala scarrabili sono completi in ogni loro parte;
- i n. 7 compattatori monopala scarrabili sono funzionanti in ogni loro parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che, successivamente al “collaudo in accettazione” decorrerà un congruo periodo di esercizio, corrispondente a **2 mesi dalla consegna**, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto il “**collaudo definitivo**”. Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Detto periodo si protrarrà per un periodo corrispondente ad **1 mese** nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore **ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, la fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.**

ARTICOLO 15: VARIAZIONE DEL PREZZO

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

ARTICOLO 16: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura.

Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

ARTICOLO 17: CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

All'Aggiudicatario della presente fornitura verrà successivamente richiesto di inviare una scheda tecnica del prodotto offerto in sede di gara, dalla quale si evinca la conformità del prodotto medesimo alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 3.1 (CARATTERISTICHE TECNICHE COMPATTATORE MONOPALA SCARRABILE) e 3.2 (INDUSTRIA 4.0) e richieste dalla Committente a pena di esclusione. La mancata conformità della fornitura offerta alle predette caratteristiche indicate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e richieste dalla Committente (artt. 3.1 e 3.2), comporterà l'automatica revoca dell'aggiudicazione e legittimerà lo scorrimento nella graduatoria ai fine dell'aggiudicazione.

La fornitura dovrà essere regolarmente omologata e dovrà essere consegnata completa e pronta per la messa in esercizio.

ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 13
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 14
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 3
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia di cui anche all'art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
- h) Successivamente alla stipula del contratto pervengano comunicazioni e/o informazioni interdittive di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno
- i) Il Fornitore deve garantire alla Committente la compattazione del materiale vario di cui al presente Capitolato Speciale. Nel caso in cui la fornitura non sia idonea alla compattazione di tutto il materiale indicato, il Fornitore è obbligato al ritiro, a proprie spese e cure, della fornitura. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione, anche in via giudiziale, a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 19: FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 20: TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente.

ARTICOLO 21: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 09/07/2019

*Il Direttore Generale
(f.to ing. Marco Boselli)*